

DOCUMENTO DI SINTESI

PROVVIGIONE	Il Cliente, contestualmente alla comunicazione di approvazione della concessione del finanziamento da parte dell' Ente Erogante per effetto dell' attività posta in essere da Finanzia S.r.l. Società di Mediazione Creditizia., sarà tenuto, salvo diverso accordo scritto, a versare al Mediatore Creditizio un compenso pari: al _____%(_____ per cento) del finanziamento erogato (o del finanziamento deliberato, nel caso di erogazione non effettuata per colpa / decisione del Cliente) a nulla rilevando successivi rifiuti o rinunce del Cliente alla erogazione o perfezionamento del finanziamento stesso, né la cessazione del presente incarico da qualsiasi causa dipendente. Resta pertanto inteso che nel caso di rinuncia al finanziamento da parte del Cliente ad approvazione del finanziamento avvenuta il compenso di mediazione sarà dovuto per intero. Il compenso di mediazione di cui sopra verrà tempestivamente comunicato, a cura del Mediatore Creditizio, all'Ente erogante per il corretto calcolo del TAEG così previsto dall'art.125-novies del TUB	(_____% per cento)
SPESE	Spese a carico del cliente per l'attività di intermediazione.	Spese di istruttoria €0,00 Spese documentate € 0,00
PENALI	Penale sull'importo oggetto della richiesta di finanziamento	Finanzia S.r.l. potrà, in presenza di specifiche inadempienze da parte del Cliente indicate e previste all'art. 6 del Mandato di mediazione, recedere dal Mandato di mediazione ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile – previa comunicazione scritta via PEC o raccomandata A/R – e applicare una penale il cui importo massimo potrà essere pari a € 500,00
DURATA E MODALITA' DI CONFERIMENTO DELL'INCARICO	DURATA: Giorni 180 (centoottanta) decorrenti dal momento del suo perfezionamento, e per tale periodo è irrevocabile. Alla scadenza naturale l'incarico cesserà, salvo estensione automatica per il tempo necessario al perfezionamento dell'operazione già deliberata; in ogni caso potrà essere prorogato in qualsiasi momento o rinnovato mediante accordo scritto tra le parti.	

	MODALITA' DI CONFERIMENTO: Il Cliente conferisce al Mediatore Creditizio mandato in via esclusiva per la ricerca del finanziamento e si impegna, per tutta la durata del contratto di mediazione, a non affidare analogo incarico ad altri soggetti.
DIRITTO DI RECESSO CLIENTE	Entro 14 giorni dalla sottoscrizione del contratto di mediazione.
FORO COMPETENTE	Foro territorialmente competente è quello del luogo di residenza o di domicilio del Cliente se ubicati nel territorio della Repubblica Italiana

CONTRATTO DI MEDIAZIONE CREDITIZIA

Tra i sottoscritti:

- **Finanzia S.r.l. Società di Mediazione Creditizia** con sede legale in Circonvallazione Clodia, 163-167 00195 Roma RM, Direzione: Via Filippo Turati, 70 96014 Florida SR, codice fiscale e partita IVA 17817441003 iscritta nel Registro delle Imprese di Roma REA RM-1746871 iscrizione Elenco Mediatori Creditizi tenuto dall'OAM n. M639, in persona del legale rappresentante ovvero di Collaboratore inserito nell'elenco previsto dall'art. 128-novies del TUB;

da una parte, di seguito più brevemente indicata come "mediatore creditizio":

e

CLIENTE

NOME	COGNOME	
LUOGO DI NASCITA	DATA DI NASCITA	SESSO
LOCALITA' DI RESIDENZA	INDIRIZZO	CAP
CODICE FISCALE	CITTADINANZA	
TELEFONO FISSO	TELEFONO MOBILE	
INDIRIZZO EMAIL	PEC	
TIPO DOCUMENTO D'IDENTITA'	NUMERO	
RILASCIATO DA	DATA RILASCIO	
DATA SCADENZA		

SECONDO RICHIEDENTE (cliente e/o coobbligato)

NOME	COGNOME	
LUOGO DI NASCITA	DATA DI NASCITA	SESSO
LOCALITA' DI RESIDENZA	INDIRIZZO	CAP
CODICE FISCALE	CITTADINANZA	
TELEFONO FISSO	TELEFONO MOBILE	
INDIRIZZO EMAIL	PEC	
TIPO DOCUMENTO D'IDENTITA'	NUMERO	
RILASCIATO DA	DATA RILASCIO	
DATA SCADENZA		

dall'altra parte, di seguito più brevemente indicata come "Cliente".

PREMESSO CHE

- La mediazione creditizia consiste nel mettere in relazione, anche attraverso attività di consulenza, Banche o Intermediari Finanziari previsti dal Titolo V del TUB con la clientela, al fine di ottenere finanziamenti sotto qualsiasi forma (art. 128-sexies c. 1 TUB);
- Il Cliente manifesta interesse a ottenere un finanziamento secondo le tipologie indicate all'art. 1 del presente Contratto, presso una Banca o un Intermediario Finanziario autorizzato; a tal fine intende avvalersi dell'attività di mediazione creditizia svolta dal mediatore creditizio;
- Finanzia Srl è iscritta all'Elenco dei Mediatori Creditizi tenuto dall'OAM al n. M639 e si avvale di persone dotate dei requisiti di onorabilità e professionalità sanciti dalla normativa di settore (artt. 128-novies TUB e 14-15 D.Lgs. 141/2010);
- Finanzia S.r.l. per lo svolgimento dell'attività di mediazione creditizia si rivolge a primari Istituti di Credito e Intermediari Finanziari con i quali ha stipulato accordi di convenzione, ovvero opera in modalità "fuori convenzione" o in regime di "segnalazione" con altri Mediatori iscritti all'OAM, secondo quanto indicato nel Foglio Informativo consegnato al Cliente;
- Il Cliente prende atto che: (i) l'efficacia del Contratto è subordinata alla sua identificazione ex D.Lgs. 231/2007; (ii) ha ricevuto e preso visione del Foglio Informativo Clientela al Dettaglio e Consumatori; (iii) il Contratto si perfeziona con la sottoscrizione di entrambe le Parti; (iv) la mediazione non comporta alcuna garanzia circa l'esito positivo dell'operazione, l'effettiva concessione del finanziamento, i tempi e le modalità di approvazione o le spese di istruttoria; (v) le trattative relative al finanziamento sono di esclusiva competenza dei Finanziatori escludendo ogni responsabilità dal Mediatore Creditizio;
- Le premesse e il Documento di Sintesi costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

Art. 1 Oggetto del contratto

Con il presente Contratto il Cliente conferisce incarico a Finanzia S.r.l. Società di Mediazione Creditizia di svolgere l'attività di mediazione creditizia avente ad oggetto l'attività di consulenza e di messa in relazione del Cliente con banche ed intermediari finanziari al fine della concessione del Finanziamento richiesto.

Tipologia di Finanziamento: Mutuo

Finanzia S.r.l. – Società di Mediazione Creditizia
Capitale sociale Euro 50.000,00 i.v. – C.F. e P. IVA 17817441003 – Iscrizione Registro Imprese di Roma REA n. RM-1746871.
Sede legale: Circonvallazione Clodia, 163-167, 00195 Roma (RM) – Direzione: Via Filippo Turati, 70, Florida, 96014.
Contatti: info@finanziasrl.it – PEC finanziasrl@pec.it – Tel. +39 0931 944930 / +39 06 9295 9693 – WhatsApp +39 328 778 7819 – www.finanziasrl.it



Capitale richiesto: € _____

Scopo del Finanziamento: _____

Sono a carico del Cliente le eventuali spese di istruzione e gestione della pratica a beneficio della banca e/o dell'intermediario prescelto.

Il Cliente dichiara (barrare con una X):

☐ di non aver in corso alcun altro contratto di mediazione creditizia, avente il medesimo oggetto del presente incarico;

☐ di non essere in palese stato di bisogno, di non avere pratiche di finanziamento in sofferenza, di non avere sconfinamenti di fidi bancari, di non avere rate di finanziamento insolute e/o pagate in ritardo, di non essere a conoscenza di essere stato segnalato come "cattivo pagatore" (anche in qualità di garante di tali soggetti) nelle Banche Dati a cui hanno accesso gli enti eroganti, di non aver subito protesti, pignoramenti, sequestri, procedure concorsuali, rientri coatti di fidi bancari, di non possedere beni gravati da ipoteche giudiziali e/o legali.

☐ di avere a proprio carico le seguenti situazioni pregiudizievoli:

Eventuali garanti

Il Cliente comunica i seguenti dati del/i soggetto/i eventualmente designato/i quale/i garante/i:

Primo garante: Nome _____ C.F. _____

Residenza _____ Rapporto _____

Secondo garante: Nome _____ C.F. _____

Residenza _____ Rapporto _____

Il garante, se coinvolto, sarà oggetto di valutazione da parte degli Intermediari Finanziari.

Art. 2 Durata del contratto

Il presente contratto di mediazione creditizia è a tempo determinato e la durata è di 180 (centottanta) giorni decorrenti dal momento del suo perfezionamento, e per tale periodo è irrevocabile. Alla scadenza naturale l'incarico cesserà, salvo estensione automatica per il tempo necessario al perfezionamento dell'operazione già deliberata; in ogni caso potrà essere prorogato in qualsiasi momento o rinnovato mediante accordo scritto tra le parti.

Art. 3 Diritto di esclusiva e Irrevocabilità

Il Cliente riconosce al Mediatore Creditizio il diritto di esclusiva fino all'estinzione del presente contratto.

Il Cliente conferisce mandato irrevocabile al Mediatore Creditizio, salvo il diritto di recesso espressamente previsto ai sensi della normativa di cui al Codice del Consumo.

Art. 4 Modalità di svolgimento dell'incarico

Il Mediatore eserciterà l'attività in totale autonomia e indipendenza, senza alcun vincolo di subordinazione, rappresentanza o dipendenza nei confronti del Cliente o degli Intermediari Eroganti.

Finanzia S.r.l. individua e propone al Cliente Istituti di credito o Intermediari Finanziari potenzialmente disponibili alla concessione del finanziamento. È autorizzata a raccogliere la documentazione necessaria all'istruttoria.

L'attività potrà svolgersi: (a) in convenzione con Banche/Intermediari indicati nel Foglio Informativo; (b) fuori convenzione con soggetti per cui sono state definite le modalità di comunicazione degli oneri (computati nel TAEG); (c) in segnalazione con altri Mediatori Creditizi indicati nel Foglio Informativo (senza aggravio di costi per il Cliente).

Il Mediatore non assume alcuna responsabilità né fornisce garanzie circa l'effettiva concessione/erogazione, i tempi e le modalità di istruttoria/approvazione/diniego, l'ammontare dei costi applicati dagli Istituti. Le decisioni finali sono di

esclusiva competenza delle Banche/Intermediari. Resta esclusa ogni responsabilità del Mediatore per atti o omissioni imputabili al Finanziatore.

Art. 5 Provvigioni

I compensi provvigionali sono inclusi, quali componenti di costo, nel calcolo del TAEG/TEG/ISC del finanziamento concesso. Finanzia S.r.l. dichiara di ricevere una commissione dalle Banche/Intermediari con cui opera in convenzione, e di non ricevere compensi in assenza di convenzione. L'eventuale provvigione percepita dall'Intermediario non potrà essere portata in detrazione della provvigione pagata dal Cliente.

La provvigione è dovuta anche nel caso in cui il Cliente accetti un finanziamento di importo diverso da quello richiesto. Qualora il Cliente rifiuti, per qualsiasi motivo, il finanziamento deliberato a seguito dell'attività del Mediatore, è comunque dovuta la provvigione di intermediazione a Finanzia S.r.l., per l'attività di intermediazione svolta. Resta fermo l'obbligo di pagamento anche in caso di cessazione del Contratto per tutte le delibere accettate prima della cessazione. Se l'erogazione dovesse avvenire oltre il termine, per cause non riconducibili alla Società di Mediazione Creditizia, oppure dopo la scadenza, il Cliente sarà comunque tenuto a corrispondere la provvigione. L'incarico si intenderà automaticamente concluso al momento dell'erogazione del Finanziamento.

Per i contratti di credito immobiliare ai consumatori, l'importo effettivo delle commissioni e delle spese che la Banca/Intermediario è tenuto a versare a Finanzia S.r.l. è comunicato al Cliente attraverso il modulo PIES (Prospetto Informativo Europeo Standardizzato) ai sensi dell'art. 120-decies c. 1 lett. g) TUB.

Corrispettivo: Il cliente, contestualmente alla conclusione del finanziamento da parte della banca e/o dell'intermediario sarà tenuto a corrispondere alla Finanzia S.r.l. Società di Mediazione Creditizia un corrispettivo ammontante ad un importo variabile pari al _____% (_____per cento) calcolato sul capitale erogato, dalla banca o intermediario finanziario al cliente in relazione all'operazione di finanziamento che quest'ultimo avrà ottenuto in virtù dell'attività svolta da Finanzia S.r.l. Società di Mediazione Creditizia. Tale importo sarà comunicato alla Banca o Intermediario Finanziario per il calcolo del TAEG e inserimento nei prospetti standardizzati.

Art. 6 Penali e Diritto di recesso

Al verificarsi di una delle seguenti ipotesi di inadempimento del Cliente, Finanzia S.r.l. potrà, previa comunicazione scritta a mezzo PEC o raccomandata A/R, dichiarare risolto il Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. e applicare una penale pari al massimo a euro 500,00, fatto salvo il risarcimento del maggior danno ai sensi dell'art. 1223 c.c.:

- (I) mancata comunicazione o consegna, da parte del Cliente, dei dati richiesti dal Mediatore entro 15 giorni dalla conclusione del contratto di mediazione;
- (II) comunicazione o consegna di dati falsi, contraffatti o incompleti;
- (III) violazione dell'obbligo di esclusiva;
- (IV) falsa dichiarazione circa l'assenza di altri incarichi di mediazione creditizia in corso;
- (V) revoca dell'incarico senza giustificato motivo prima della scadenza, nel caso di contratto irrevocabile;
- (VI) rinuncia ingiustificata al finanziamento richiesto, da parte del Cliente, prima del completamento dell'istruttoria da parte dell'Istituto Finanziatore;
- (VII) condotte ostruzionistiche o dilatorie che impediscano al Mediatore il corretto svolgimento dell'attività, anche mediante ritardi ingiustificati nelle risposte o omissioni volontarie.

In tali ipotesi, il Cliente è tenuto a rimborsare le spese sostenute (art. 1756 c.c.).

Diritto di recesso del Cliente consumatore. Il Cliente consumatore ha diritto di recedere dal Contratto, limitatamente ai contratti conclusi fuori dei locali commerciali (fuori sede) o mediante tecniche di comunicazione a distanza, entro **14 giorni** dalla sottoscrizione, ai sensi del Codice del Consumo, come modificato dal D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 209 di recepimento della Direttiva (UE) 2023/2673, senza oneri e senza obbligo di motivazione. La comunicazione di recesso deve essere inviata via PEC a finanziasrl@pec.it o via raccomandata A/R alla sede legale di Finanzia S.r.l..

Art. 7 Spese a carico del cliente

Spese di Istruttoria

Coprono attività preliminari (raccolta documentazione, analisi fattibilità, pre-valutazione con Istituti). Compenso previsto: € 0,00

Spese documentate

Rimborso, su esibizione di documentazione giustificativa, di spese postali/notifica, visure C.C.I.A.A., catastali, CRIF. Compenso previsto € 0,00

Sono a carico del Cliente tutte le spese relative all'istruttoria del finanziamento svolta dalla Banca/Intermediario, le commissioni di gestione, le eventuali spese notarili e tecniche, le imposte connesse al contratto di finanziamento. (es. imposta sostitutiva ex DPR 601/1973, perizia, ipoteca per i mutui).

Art. 8 Obblighi del Cliente

- Dichiarare l'esistenza di pratiche di finanziamento in sofferenza, sconfinamenti, rate insolute, segnalazioni come cattivo pagatore (anche come garante);
- Consegnare tempestivamente, e comunque entro 15 giorni dalla richiesta, tutta la documentazione necessaria all'espletamento del presente incarico, manlevando il Mediatore da ogni responsabilità per non veridicità o incompletezza dei documenti forniti;
- Comunicare tempestivamente le variazioni della situazione lavorativa, patrimoniale o ogni notizia rilevante idonea a incidere sulla capacità di adempiere alle obbligazioni;
- Corrispondere al Mediatore, laddove previsto, il compenso di mediazione indicato. Il diritto al compenso sorge nel momento in cui il Cliente accetta la delibera di finanziamento;
- Nel caso di incarico esclusivo, non conferire incarico contestuale ad altra società di mediazione creditizia, Istituto Bancario/Finanziario per il medesimo finanziamento;
- Nel caso di incarico irrevocabile, non revocarlo per tutta la durata, salvo giustificato motivo.

Art. 9 Obblighi del Mediatore Creditizio

- Il Mediatore Creditizio deve adeguare l'attività di istruttoria al profilo economico del Cliente e all'entità dell'operazione finanziaria richiesta;
- Il Mediatore Creditizio deve comportarsi con diligenza, correttezza e buona fede e deve svolgere il servizio con semplicità e chiarezza, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza;
- Il Mediatore Creditizio si impegna a rispettare il segreto professionale;
- Provvedere all'identificazione del Cliente e all'adempimento degli obblighi di adeguata verifica ex D.Lgs. 231/2007.

Art. 10 Esoneri di responsabilità del Mediatore Creditizio

- Il Cliente prende atto che se il finanziamento non sarà erogato da banche e intermediari finanziari, il Mediatore Creditizio non sarà tenuto a comunicare al Cliente né genericamente né specificatamente il motivo.
- Il Cliente prende atto che il Mediatore Creditizio non potrà essere ritenuto in alcun modo responsabile dell'operato delle banche e intermediari finanziari, anche nel caso di mancata concessione del finanziamento richiesto.

Art. 11 Reclami, controversie e Foro competente

Il reclamo deve riguardare aspetti legati all'attività di mediazione posta in atto ivi inclusi i contatti con il collaboratore del mediatore creditizio. Il cliente che presenta un reclamo dovrà indicare: nome e cognome, recapiti telefonici, data del contratto di mediazione, motivi del reclamo, richiesta nei confronti di Finanzia S.r.l. Società di Mediazione Creditizia. Il Mediatore creditizio deve rispondere entro 60 giorni.

Laddove il cliente non fosse soddisfatto della risposta fornita all'esito del reclamo, potrà rivolgersi direttamente all'autorità giudiziaria competente o avvalersi del procedimento per la risoluzione stragiudiziale delle controversie (mediazione presso soggetto autorizzato) ai sensi dell'art. 5 comma 1-bis del d.lgs. 28/2010. Qualora, per una controversia relativa all'interpretazione ed applicazione del contratto di mediazione, il Cliente intenda rivolgersi all'autorità giudiziaria, deve preventivamente, avvalersi di uno dei procedimenti per la risoluzione stragiudiziale delle controversie (mediazione presso soggetto autorizzato); ciò ai sensi dell'art. 5 comma 1-bis del d.lgs. 28/2010. La procedura di mediazione si svolge davanti all'organismo territorialmente competente.

Ai sensi della Comunicazione OAM n. 27/2020, non è possibile proporre ricorso all'ABF per le controversie con la Società di mediazione creditizia, inerenti al Contratto di Mediazione. Il Cliente può avvalersi della mediazione ex D.Lgs. 28/2010, della negoziazione assistita ex D.L. 132/2014 o del ricorso all'Autorità Giudiziaria.

Ai sensi del Codice del Consumo, foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore (artt. 33 c. 2 lett. u) e 66-bis del D.Lgs. 206/2005).

Il Reclamo può essere presentato utilizzando i contatti di seguito forniti:

Unità Operativa:	UFFICIO RECLAMI
Responsabile:	Mario Claudio Valguarnera
Indirizzo di posta elettronica:	info@finanziasrl.it
Indirizzo PEC (posta certificata):	finanziasrl@pec.it
Indirizzo postale per inoltro:	Finanzia S.r.l. Società di Mediazione Creditizia. Ufficio Reclami
Telefono	(+39) 093 1944930

Art. 12 Consenso al trattamento dei dati personali

Finanzia S.r.l. Società di Mediazione Creditizia e i suoi collaboratori e dipendenti si impegnano a trattare con la massima riservatezza e nelle forme di legge tutte le notizie, i dati e le informazioni del Cliente di cui siano venuti a conoscenza durante l'espletamento del presente incarico di mediazione creditizia. Il cliente dichiara di aver preso atto dell'informativa fornita ai sensi dell'Art. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/16 (GDPR) e di aver avuto conoscenza dei diritti in esso previsti a tutela del trattamento dei dati personali. Inoltre, dichiara di aver preso atto dell'obbligo del mediatore creditizio di rispettare il D.lgs. n. 231/07 in materia di antiriciclaggio, in ordine all'identificazione, registrazione e conservazione delle informazioni, nonché circa la trasmissione delle informazioni, necessarie all'identificazione del cliente all'intermediario con il quale metterà in contatto il potenziale cliente stesso.

....., .../...../.....
Il Cliente

(Firma)

Ai sensi degli articoli 1469 bis Cod. Civ. e 33 e seguenti D.lgs. n. 206/05 "Codice del Consumo", le parti dichiarano che le Clausole riportate agli Art. 3 (Diritto di esclusiva); Art. 5 (Provvigioni); Art. 6 (Penali e Diritto di recesso); Art. 8 (Obblighi del Cliente); Art. 10 (Esoneri di responsabilità del Mediatore Creditizio); Art. 11 (Reclami, controversie e Foro competente); Art. 12 (Consenso al trattamento dei dati personali); sono state oggetto di attenta trattativa individuale e le approvano specificamente, anche ai sensi degli articoli 1341 e 1342 Codice Civile.

Il Cliente

(Firma)

SPAZIO RISERVATO AL COLLABORATORE CREDITIZIO CHE IDENTIFICA IL "CLIENTE"

La sottoscrizione del "Cliente" è stata apposta in mia presenza dalla persona indicata nel frontespizio del presente documento che ho identificato personalmente.

....., .../...../.....

II

Collaboratore

(NOME COGNOME FIRMA)

Firma digitale.

La documentazione precontrattuale e contrattuale relativa all'attività della Mediazione creditizia potrà essere sottoscritta anche mediante firma digitale o firma elettronica qualificata, conformemente a quanto previsto dagli articoli 20, 21 e 24 del D.Lgs. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale - CAD), nonché dal Regolamento eIDAS (UE) n. 910/2014.

La firma apposta tramite certificato qualificato rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari accreditato e iscritto all'elenco pubblico dell'AgID (Agenzia per l'Italia Digitale), conferisce pieno valore legale e probatorio alla documentazione, equiparandola alla sottoscrizione autografa ai sensi dell'art. 2702 del codice civile.

La Società si avvale di fornitori certificati e accreditati per l'erogazione di servizi di firma digitale, in conformità agli standard previsti dal Regolamento eIDAS (UE) 910/2014 e dal Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005), garantendo così la validità legale, l'integrità e la sicurezza dei documenti sottoscritti.